

ORDINANZA N. 31 DEL 29/09/2017 PER I PROPRIETARI E I CONDUTTORI DI CANI, DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E DI CORRETTA CONDOTTA DEGLI STESSI.



C) punto d) - Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, ai conduttori di cani è fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle loro deiezioni ed introdurle in involucri chiusi nei cestini o cassonetti porta rifiuti (frazione indifferenziata).

D) SANZIONI

- La violazione di cui al punto A è punita con la sanzione amministrativa di € 77,47;
- Le violazioni di cui al punto B lettere a)-b)-c)-d)-e), al punto 3 lettera a) -b) -c) - d) e al p.to B lettere a) sono punite con la sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 258,23;
- Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;
- Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
- Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate e di Polizia.

Troppo spesso il suolo pubblico comunale viene sporcato con gli escrementi degli animali a causa dell'incuria dei proprietari, creando disagio igienico sanitario e di degrado territoriale.

E' necessario intervenire al fine di mantenere il decoro pubblico e l'aspetto igienico dei luoghi e provvedere a che i proprietari e/o i conduttori di cani siano muniti di appositi strumenti (sacchetti di plastica, palette, ecc.) idonei alla raccolta delle deiezioni al fine di poterle rimuovere prontamente;

A tal proposito il Comune di Norbello ha emanato l'**Ordinanza n. 31 del 29/09/2017**, indirizzata alla cittadinanza contenente un vademecum da rispettare

A) OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI CANI PRESSO L'ANAGRAFE CANINA

B) CORRETTA CUSTODIA DEI CANI:

- E' fatto divieto assoluto di abbandonare cani e/o altri animali sul territorio comunale;
- I detentori di cani sono tenuti ad impedire che gli stessi arrechino disturbo e/o danno a terzi;
- È fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente i propri cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
- I cani utilizzati per la custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o i luoghi da vigilare siano opportunamente recintati in modo da impedire in modo assoluto ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla pubblica via e/o negli spazi pubblici;
- I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, nonché negli altri manufatti (aziende, attività. Ecc.) non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di dimensioni adeguate (10/Mq/cane)
- La presenza del cane deve essere obbligatoriamente segnalata dalla presenza di un apposito cartello situato all'esterno della corte ove lo stesso è custodito (**ATTENTI AL CANE**)

C) CORRETTA CONDOTTA DEI CANI

- I cani devono essere condotti sempre con museruola o guinzaglio di dimensioni e caratteristiche proporzionate quando si trovano nei luoghi aperti al pubblico.
- I proprietari e i detentori, anche temporanei, di cani di razza di cui all'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2008), devono usare guinzaglio e museruola ai cani sia quando si trovano nei luoghi aperti al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
- È fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali e nei cimiteri.